

Ambito: Disciplina in materia di parti essenziali di arma da fuoco

A chi si rivolge: Cacciatori e tiratori, titolari di armerie, figure professionali in ambito armiero generale

Normative di riferimento: Legge 895/1967

D.lgs. 10 agosto 2018 n. 104

Dir. Europea 853 del 2017

Sintesi

La fattispecie

1. C.M. viene condannato per porto abusivo di parti di armi ai sensi dell'art. 2 della legge 895 del 1967;
2. Nella sua auto venivano rinvenuti calci di fucili da Caccia;

Il ragionamento dei giudici della Corte di Cassazione

Secondo gli Ermellini i calci di un fucile da Caccia sono da considerarsi parti di armi e quindi gli stessi sarebbero sottoponibili alla disciplina in materia (es. art. 38 TULPS obbligo di denuncia degli stessi);

secondo i giudici della Suprema Corte, infatti, i calci aumenterebbero dapprima la pericolosità dell'arma, essendo gli stessi assemblabili ad altre parti configurando, in questo modo, un'arma perfettamente funzionante;

inoltre i calci, per la loro configurazione ingegneristica, aumenterebbero la precisione di mira dell'arma stessa, ne aumenterebbero la velocità d'imbracciata e quindi, in sintesi, un calcio è da considerarsi parte di arma poiché funzionale alla natura dell'oggetto-arma.

Cosa dice la legge

Il D.lgs. 104 del 2018 recepisce, in Italia, la direttiva europea armi 853 del 2017 che, tra le tante novità, va a **novellare la legge 527 del 1992** riconsiderando la definizione di parte di arma.

Secondo la nuova disciplina in materia, sono da considerarsi come **“parti di armi” ciascuna delle seguenti componenti essenziali: la canna, il telaio, il fusto, comprese le parti sia superiore che inferiore, (upper reciver e lower reciver), nonché, in relazione alle componenti di funzionamento, il carrello, il tamburo, l'otturatore, il blocco di culatta che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco sulla quale sono installati o sono destinati ad essere installati”**.

Solo le parti essenziali sono soggette a denuncia ai sensi dell'art. 38 TULPS. Tra le parti considerate, in senso giuridico, “parte di arma” **non è inserita la calciatura**. *In claris non fit interpretatio o quando le cose sono chiare non serve interpretarle.*